

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE CON D.D.U.O 11785 DEL 23/12/2015

Termoregolazione e contabilizzazione

- I dati e le informazioni relative all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere riportati direttamente sul libretto d'impianto (schede 5 e 6) e aggiornati anche sul catasto Curit. L'impossibilità tecnica o l'inefficienza dell'installazione devono essere riportate sinteticamente nelle stesse schede, mentre la relazione dettagliata dovrà essere allegata al Libretto di impianto. Di conseguenza viene eliminato il modulo individuato come allegato n.4 al decreto n. 5027 dell'11.6.2014.
- Alla data del 1/1/2017, il mancato rispetto dell'obbligo di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e l'assenza di una relazione che ne giustifichi l'impossibilità ai sensi del punto 10 della dgr 3965/2015, comportano la decadenza automatica del Terzo responsabile (punto 11, comma 5 della dgr 3965/2015). In questi casi sarà comunque possibile conservare il ruolo di manutentore dell'impianto, riportando la responsabilità in capo all'amministratore o al proprietario dell'edificio.
- Nel caso di rifiuto all'installazione da parte di singoli utenti/condomini, occorre indicare nelle note della Scheda 5 del libretto le unità immobiliari dove è stato impedito l'accesso e la relativa installazione.
- La valutazione di inefficienza sotto il profilo dei costi per l'installazione deve essere basata sul valore di risparmio atteso, con un rientro semplice dell'investimento in 8 anni.
- L'installazione di sistemi di termoregolazione, se effettuata intervenendo solo sui terminali scaldanti installando detentori idonei e ripartitori, senza ulteriori modifiche al sistema di distribuzione, non necessita della preventiva predisposizione del progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del DM 37/08, previsto invece per i casi di nuova installazione, trasformazione o ampliamento degli impianti. Il tecnico che effettua l'intervento è comunque tenuto a consegnare al committente/responsabile dell'impianto una relazione descrittiva del sistema.
- L'installazione dei soli sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, senza il coinvolgimento del sistema di generazione, non comporta l'aggiornamento dell'APE, Attestato di Prestazione Energetica, dell'edificio o delle unità immobiliari a cui è riferito.

Chiarimenti in merito alla targatura degli impianti:

- Apparecchi destinati alla climatizzazione della medesima unità immobiliare, privi di sistema di distribuzione, sono considerati un unico impianto termico, contraddistinti quindi con un'unica targa ed un unico libretto. Le manutenzioni vengono eseguite quando la somma delle potenze dei gruppi termici supera i 5 kW e/o quella dei gruppi frigo / pompe di calore i 12 kW.
- È vietato procedere alla targatura di un impianto su cui è già apposta una targa. La ritargatura, come la mancata registrazione in Curit della targa applicata sull'impianto, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 13 della LR 24/2006.
- La sostituzione del generatore, anche in caso di cambio del combustibile, non prevede il cambio della targa, previsto invece solo in caso di trasformazione da impianto centralizzato ad autonomo e viceversa.

Chiarimenti in merito alla definizione di impianto termico:

- Rientrano nella definizione di impianto termico civile anche gli impianti di climatizzazione destinati a garantire le condizioni ambientali necessarie per la produzione di beni e servizi (quali ad esempio, serre, locali server).

- Non sono considerati impianti termici civili gli impianti in cui anche solo una parte dell'energia termica generata è direttamente utilizzata in un ciclo di processo (processo produttivo).

Aggiornamenti connessi alle nuove norme in materia di certificazione energetica degli edifici:

- Ristrutturazione impianto termico: allineamento alla definizione introdotta dai DM 26 giugno 2015 e dal decreto regionale 6480 del 30/07/15 e dalla dgr 3965 del 31/07/15.
- Sostituzione generatori inferiori ai 50 kW: in caso di sostituzione di generatori di potenza non superiore a 50 kW non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica (ex Allegato B).

Nuovo Allegato 9 "Dichiarazione art. 284 D.lgs 152/06"

È stato inserito un nuovo modulo (allegato n. 9) che consente di attuare quanto previsto dalla dgr X/4427/2015 relativamente alla Dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 284 del D. Lgs. 152/2006.

Manutenzioni sottostazioni teleriscaldamento

La manutenzione delle sottostazioni di scambio termico può essere effettuata dal gestore dell'impianto di teleriscaldamento solo qualora incaricato dal responsabile dell'impianto termico o, qualora nominato, dal terzo responsabile. Deve essere comunque sempre riconosciuta la possibilità per i gestori degli impianti di teleriscaldamento, anche se non effettuano la manutenzione delle sottostazioni, di accedere alle stesse per verificare l'efficienza dello scambio termico, a beneficio dell'efficienza della rete di teleriscaldamento.

Disponibilità documentazione in formato elettronico:

Il libretto di impianto e la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione possono essere resi disponibili all'utente anche in formato PDF o elettronico, editabili al fine della compilazione e degli aggiornamenti in forma elettronica, previo assenso da parte dell'utente stesso.